

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 114/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente sig.ra Be. Ma., rappresentata e difesa dal dr. Invernizzi propone tempestivo ricorso avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia Esatri per la complessiva somma di € 57456,64 per carichi tributari scaduti.

La ricorrente eccepisce la nullità insanabile dell'iscrizione per mancanza di notifica della intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 del DPR 602/73.

Le notifiche dei ruoli sono avvenute dal 2001 al 2009, ad eccezione dell'ultima cartella notificata l'anno precedente e, poiché l'ipoteca è un provvedimento funzionale alla fase esecutiva, la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo a valere come titolo esecutivo.

Eccepisce, altresì, la nullità insanabile per mancanza del minimo imponibile per potere iscrivere ipoteca essendo l'ultima cartella di importo di € 2839,92 e quindi di ammontare inferiore ad € 8000.

Conclude con la richiesta di dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria.

Si è costituita Equitalia la quale preliminarmente eccepisce il difetto di giurisdizione per una cartella trattandosi di contributi previdenziali. Si richiama alla testualità della norma applicabile, ossia l'art. 77 del dpr citato e ritiene la censura sul minimo importo infondata in quanto l'iscrizione è stata effettuata sulla sommatoria dei crediti iscritti a ruolo. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va precisata quale è la natura della iscrizione ipotecaria al fine di individuare esattamente la normativa applicabile.

È indiscutibile che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata ma ha soltanto natura cautelare propedeutica all'espropriazione medesima. Peraltro, se l'iscrizione ipotecaria fosse intesa quale atto iniziale della fase di espropriazione forzata, andrebbe, da subito, eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice.

Ciò premesso, non è l'art. 50 richiamato dal ricorrente, ma l'art. 77 che trova applicazione sul presupposto della esistenza del ruolo, della notifica delle cartelle di pagamento e dell'avvenuta decorrenza del termine di impugnazione delle stesse.

Per quanto riguarda, infine, l'eccezione sull'ammontare inferiore a d € 8000, la stessa va disattesa in quanto l'azione cautelare in corso, rectius l'iscrizione ipotecaria, va rapportata alla globalità dei crediti iscritti a ruolo e non già sulla singola partita.

Tanto premesso, il Collegio ritiene il ricorso infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa per mancanza di nota spesa.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso.

Spese liquidate a favore dell'Equitalia Esatri in € 1.000.